

PARTE I
INQUADRAMENTO DEL FENOMENO

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI POLITICO-CRIMINALI SULLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO QUALE NUOVA FORMA DI SCHIAVITÀ

SOMMARIO: 1. Dalle forme tradizionali di schiavitù allo sfruttamento del lavoro. – 2. Precisazioni terminologiche e delimitazioni concettuali. – 3. Alle origini dello sfruttamento lavorativo. – 3.1. I cambiamenti strutturali causati dalla crisi economica. – 3.2. Globalizzazione dell'economia, mercificazione dell'essere umano e riduzione delle garanzie del lavoratore. – 3.3. Sfruttamento lavorativo e flussi migratori: gli effetti della cd. “*crimmigration*” sulla vulnerabilità dei migranti irregolari. – 3.4. Innovazioni tecnologiche, trasformazioni organizzative dell'impresa e nuove esigenze di tutela del lavoro. – 4. Considerazioni preliminari sul rapporto tra sfruttamento del lavoro e diritto penale.

1. *Dalle forme tradizionali di schiavitù allo sfruttamento del lavoro*

Nonostante l'impegno profuso dalle istituzioni internazionali per l'abolizione della schiavitù e di ogni forma di sfruttamento dell'essere umano¹, tali pratiche non sono tuttavia scomparse, ma sono evolute verso forme più fluide, caratterizzate comunque da «una situazione

¹ A livello internazionale, a partire dal XIX secolo sono stati conclusi numerosi accordi, tanto bilaterali quanto multilaterali, contenenti il divieto di schiavitù, sia in tempo di guerra che di pace, che rappresentano gli antecedenti della Convenzione internazionale di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926 (su cui cfr. più ampiamente *infra*, Cap. II, § 1). Sull'evoluzione del diritto internazionale in materia, cfr. J. Allain, *The Slavery Conventions. The Travaux Préparatoires of the 1926 League of Nations Convention and the 1956 United Nation Convention*, Brill Academic Publishers, 2008, p. 31 ss.; M. Cherif Bassiouni, *Enslavement as an International Crime*, in 23 *N.Y.U. J. Int'l L. & Pol.*, 1991, p. 445 ss.; N. Boschiero, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Torino, 2021, p. XIV.

di sfruttamento alla quale la vittima non può sottrarsi a causa di minacce, violenza, inganno, abuso di potere o altre forme di coercizione»². Secondo l'*International Labour Organization* (il cui acronimo è ILO), quella descritta è in effetti una caratteristica costante della cd. "modern slavery", espressione piuttosto controversa³, non definita dalla legge ma entrata nell'uso comune e talvolta impiegata anche nei testi legislativi⁴, per riferirsi ad una serie di pratiche, quali il lavoro forzato o condotte simili (ad esempio la servitù per debiti, la schiavitù e pratiche simili alla schiavitù, la tratta di esseri umani) e il matrimonio forzato. La distinzione fondamentale tra tali pratiche e la schiavitù tradizionalmente intesa viene individuata nel fatto che, nella società post-moderna, un individuo non può vantare un diritto di proprietà su un'altra persona, ma può di fatto averne il controllo, ponendo o mantenendo quest'ultima in una condizione di assoggettamento connotata dalla privazione, formale e sostanziale, delle prerogative riconosciute alla persona umana⁵.

Anche il rapporto con il *dominus* risulta profondamente diverso rispetto al passato: mentre prima gli "schiavi" rappresentavano un notevole investimento, destinato in quanto tale a durare nel tempo, il costo di acquisto dei cd. "nuovi schiavi" è oggi decisamente inferiore, essendo la loro *performance* precaria e fungibile⁶. In altri termini, è

² ILO, *Global Estimates of Modern Slavery. Forced Labour and Forced Marriage*, Ginevra, settembre 2022, p. 2. Il rapporto (disponibile online sul sito dell'ILO) valuta la situazione della "modern slavery" nel mondo e individua le priorità per porre fine a tale fenomeno entro il 2025 per quanto riguarda i minori, ed in generale entro il 2030, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla comunità internazionale nei *2030 Sustainable Development Goals* (SDGs). Secondo le stime globali del 2021, 49,6 milioni di persone sono ogni giorno vittime di *modern slavery*: nello specifico, il lavoro forzato riguarda 27,6 milioni di persone, mentre il matrimonio forzato 22 milioni. Le donne rappresentano oltre la metà (54%) delle vittime.

³ M. Dottridge, *Eight reasons why we shouldn't use the term 'modern slavery'*, Open Democracy, 17 ottobre 2017, <https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/eight-reasons-why-we-shouldn-t-use-term-modern-slavery/> (ultimo accesso 21 aprile 2022).

⁴ Ci si riferisce al *Modern Slavery Act*, adottato in Regno Unito nel 2015 (su cui cfr. più diffusamente *infra*, Cap. V, § 2.2), e all'*Australian Modern Slavery Act* del 2018.

⁵ Cfr. più diffusamente *infra*, Cap. IV, § 2.1.

⁶ Sui punti in comune e le differenze tra "vecchie" e "nuove" forme di schiavitù, cfr. K. Bales, *Expendable People: Slavery in the Age of Globalization*, in *Journal of International Affairs*, 2000, p. 465; Id., *Disposable people: new slavery in the global economy*, University of California Press, 2012, p. 5; A.Y. Rassam, *International Law and Contemporary Forms of Slavery: An Economic and Social Rights-*

intervenuta una profonda modifica nel modo stesso di intendere gli “schiavi”, essendo questi passati dall’essere considerati “capitale fisso” (*fixed assets*) ad essere trattati alla stregua di “fattori produttivi alienabili” (*disposable production inputs*)⁷.

Tale modifica nella concezione della schiavitù viene ricollegata al processo di globalizzazione⁸; più precisamente, si ritiene che le nuove pratiche di sfruttamento dell’essere umano siano il “lato nascosto” della globalizzazione⁹, risultando strettamente connesse alla ricerca di profitti illeciti da parte di una serie di attori, spesso coinvolti nelle organizzazioni criminali transnazionali.

Tra le varie forme di *modern slavery*, lo sfruttamento del lavoro rappresenta senz’altro quella più diffusa, trattandosi di una pratica che interessa diversi settori produttivi (quali, ad esempio, edilizia, agricoltura, settore tessile, e-commerce, produzione elettronica). Il rapporto ILO impiega l’espressione “*forced labour exploitation*” per riferirsi al «lavoro forzato nel settore privato posto in essere da persone fisiche o società, in qualsiasi ambito di attività economica, ad eccezione dello sfruttamento sessuale a fini di lucro»¹⁰.

Tuttavia, pur potendo in alcuni casi sovrapporsi, lo sfruttamento lavorativo non coincide con il lavoro forzato, in quanto nei casi di sfruttamento può non sussistere alcuna coercizione allo svolgimento della prestazione lavorativa. Occorre quindi innanzitutto riflettere sul concetto di “sfruttamento del lavoro”, delimitandone i confini (§ 2); questione di fondamentale importanza in vista dell’elaborazione di una più incisiva azione di contrasto, che vada oltre l’adozione di strumenti normativi finalizzati alla repressione del fenomeno, e sia in grado di garantire la piena efficacia dei valori sanciti dalle convenzioni sovranazionali in materia di diritti umani.

Based Approach, in *Penn State International Law Review*, 2005, vol. 23, n. 4, p. 824 ss.; C. Villacampa Estiarte, *La moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2013, p. 300; F. Viganò, *Rethinking the Model Offence: From ‘Trafficking’ to ‘Modern Slavery’?*, in *What is Wrong with Human Trafficking? Critical Perspectives on the Law*, a cura di R. Haverkamp, E. Herlin-Karnell, C. Lernestedt, Oxford, Hart Publishing, 2018, pp. 239-262, e *ivi* V. Bergelson, *Vulnerability, Exploitation and Choice*, p. 248.

⁷ Cfr. K. Bales, *Exploitable People: Slavery in the Age of Globalization*, cit., p. 463.

⁸ *Ivi*, p. 473.

⁹ ILO, *Stopping Forced Labour. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, International Labour Conference, 89th Session 2001, p. 47.

¹⁰ ILO, *Global Estimates of Modern Slavery*, cit., p. 14.

In secondo luogo, non si può prescindere da un corretto inquadramento del fenomeno dal punto di vista sociologico, soffermandosi sulle cause che hanno contribuito alla sua diffusione (§ 3). Si tratta di un'indagine che presenta profili d'interesse anche nell'ottica del penalista, in quanto mette in evidenza come lo sfruttamento del lavoro non sia ricollegabile soltanto alla condotta di una persona fisica, ma costituisca sempre più spesso espressione di una politica d'impresa, se non addirittura di un "modo di produzione" che può essere considerato globale¹¹. Dalla prassi della Sezione specializzata in misure di prevenzione del Tribunale di Milano emerge chiaramente come lo sfruttamento del lavoro non rappresenti tanto l'esito di un comportamento individuale, ma sia piuttosto riconducibile a problematiche più profonde attinenti alle dinamiche strutturali dell'economia, che inducono le imprese a concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto, esternalizzando le attività ad alta intensità di manodopera, così da ridurre gli oneri e andare esenti da responsabilità nei confronti dei lavoratori¹².

Infine, la generale riflessione condotta sulla diffusione dello sfruttamento del lavoro ha rappresentato l'occasione per un'approfondita analisi della questione relativa ai limiti del diritto penale nell'azione di contrasto allo sfruttamento lavorativo (§ 4). Le prassi distorsive nell'ambito delle relazioni di lavoro possono infatti manifestarsi secondo gradi diversi di intensità, che vanno dalle violazioni formali delle regole in materia di trattamenti dei lavoratori fino alle forme più gravi di sfruttamento o lavoro forzato¹³. Solo queste ultime ipotesi rientrano nel concetto di "*modern slavery*" e sollecitano pertanto l'intervento del diritto penale, essendo espressione di un disvalore qualitativamente diverso rispetto alle "offese regolatorie", disvalore che non può essere colto con altri strumenti e che appare meritevole della sanzione penale¹⁴.

¹¹ Cfr. *infra*, Cap. VIII, § 1.

¹² Cfr. *infra*, Cap. VIII, § 8.2.1.

¹³ L'idea di una scala di progressiva gravità è condivisa da K. Skrivankova, *Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation*, Joseph Rowntree Foundation, 2010, p. 4, www.jrf.org.uk/publications.

¹⁴ In tal senso anche A. di Martino, *Caporalato e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *DPC Riv. trim.*, 2/2015, p. 106 ss.

2. *Precisazioni terminologiche e delimitazioni concettuali*

Nonostante la direttiva 2009/52/CE offra una definizione di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento”¹⁵, superando così il laconico riferimento all’*exploitation* contenuto nel Protocollo di Palermo¹⁶, nella prassi si registra una notevole confusione, essendo tale fenomeno spesso ricondotto, in maniera piuttosto approssimativa, alla *modern slavery*, oppure identificato *tout court* con il *trafficking* o considerato una forma di lavoro forzato¹⁷.

In via preliminare, occorre intendersi sull’utilizzo dell’espressione “*modern slavery*” (detta anche *new slavery*, o *contemporary slavery*). Sebbene essa abbia assunto dignità giuridica in alcuni ordinamenti nazionali¹⁸, l’assenza di una definizione in diritto internazionale ha fatto sì che la locuzione “*modern slavery*” venisse usata in un’ampia accezione per indicare diverse forme di sfruttamento dell’essere umano (quali schiavitù, servitù e tratta)¹⁹, a prescindere dal fatto che queste rientrino o meno nella definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1926²⁰.

Tuttavia, un uso eccessivamente disinvolto di tale espressione potrebbe svuotarla di significato²¹. In effetti, se da un lato la nozione di “*modern slavery*” non va identificata con il concetto giuridico internazionale di “schiavitù”, pena uno snaturamento di quest’ulti-

¹⁵ Sulla Direttiva 2009/52/CE, cfr. più ampiamente *infra*, Cap. II, § 6.3.

¹⁶ Protocollo sulla tratta di persone allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 15 novembre 2000. In particolare, nella definizione di «tratta di persone» contenuta nell’art. 3 lett. a), lo sfruttamento rileva quale finalità della tratta. Cfr. più ampiamente *infra*, Cap. II, § 5.

¹⁷ La medesima confusione si riscontra nell’ordinamento statunitense; al riguardo, cfr. C. Corcos, *Chains of Deception: How Changing Cultural Perspectives Could Increase Prosecution of Modern Day Slavery in the United States*, in *Syracuse Law Review*, 2016, vol. 66, n. 2, pp. 401, 416 ss.

¹⁸ Cfr. *supra*, nota 4.

¹⁹ Al riguardo S. Scarpa, *Contemporary Forms of Slavery*, European Parliament, Policy Department for External Relations, Directorate General for External Policies of the Union, PE 603.470-2018, parla di “*non-legal umbrella term*”.

²⁰ Su tale definizione e sulla sua interpretazione, cfr. *infra*, Cap. II, § 1.

²¹ Sulle ambiguità e incertezze interpretative delle “nuove schiavitù”, cfr. anche M. Virgilio, *Libertà sessuale e «nuove schiavitù»*, in *La tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili equilibri*, *Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova*, a cura di L. Fioravanti, Milano, 2000, p. 316.

mo²², dall'altro deve ritenersi preferibile non estendere l'espressione "modern slavery" a qualsiasi forma di abuso della forza-lavoro. Tale espressione dovrebbe invece essere utilizzata in relazione a situazioni di grave sfruttamento del lavoro, poste in essere attraverso minacce, fisiche e psicologiche, maltrattamenti e/o varie forme di coercizione, che finiscono col limitare fortemente la vittima nell'esercizio delle sue libertà²³. Sarebbe pertanto improprio parlare di "modern slavery" per riferirsi a situazioni di sfruttamento che non vanno oltre la mera violazione degli *standards* lavoristici e lasciano intatta la capacità di autodeterminazione dei soggetti coinvolti.

D'altro canto, mancando la costrizione, lo sfruttamento del lavoro non coincide con il lavoro forzato²⁴, in quanto le vittime di sfruttamento hanno spesso prestato il loro consenso allo svolgimento della prestazione lavorativa²⁵.

Per quanto riguarda infine i rapporti con la tratta, è da rilevare che, sebbene lo sfruttamento del lavoro possa in alcuni casi essere il risultato di un previo processo di *trafficking*, ciò non costituisce una costante, in quanto non tutti coloro che sono vittime di *labour exploitation* sono stati oggetto di tratta, e non tutte le vittime di tratta sono destinate allo sfruttamento del lavoro²⁶.

La necessità di costruire un'efficace azione di contrasto impone la rigorosa delimitazione dei concetti in questione che, muovendo dalle definizioni accolte dalle fonti internazionali, rispecchi l'articolazione con cui il fenomeno dello sfruttamento si manifesta. Ai fini di un'*actio finium regundorum*, risulta pertanto essenziale procedere ad un'attenta analisi delle definizioni offerte a livello internazionale in relazione

²² Secondo S. Miers, *Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem*, Altamira Press, 2003, p. 453, se la nozione di *modern slavery* venisse identificata con il concetto giuridico internazionale di schiavitù, essa finirebbe con il ricoprire una serie talmente ampia di situazioni da perdere il suo significato iniziale, divenendo "virtually meaningless". Contrario alla tendenza che estende la definizione di schiavitù fino al punto da renderla sinonimo di qualsiasi forma di coercizione o sfruttamento anche J. Quirk *La schiavitù e le forme "minori" d'asservimento in prospettiva giuridico-storica*, in *Mondo contemp.*, 2015, n. 2, p. 112.

²³ Della stessa opinione E. Pérez Alonso, *Tratamiento jurídico-penal de las formas contemporáneas de esclavitud*, in *El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud*, a cura di E. Pérez Alonso, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, p. 335.

²⁴ Sulla nozione di lavoro forzato, cfr. *infra*, Cap. II, § 3.

²⁵ Significativo al riguardo il caso *Chowdury* portato all'attenzione della Corte di Strasburgo; cfr. *infra*, Cap. III, § 5.

²⁶ C. Rijken (a cura di), *Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation*, in *Wolf Legal Publishers/WLP*, 2011, p. 476.

ai fenomeni contigui allo sfruttamento del lavoro, quali appunto schiavitù, servitù, lavoro forzato e tratta, anche al fine di verificare se tali definizioni siano tuttora valide o se non siano piuttosto obsolete e pertanto inadeguate a coprire le nuove manifestazioni del fenomeno²⁷. Una tale analisi appare peraltro imprescindibile in quanto, a differenza di quanto avvenuto in relazione ai fenomeni di *trafficking* e *smuggling* il cui *discrimen* è stato a lungo indagato, scarsa attenzione è stata invece dedicata all'individuazione della linea di demarcazione tra sfruttamento e tratta di esseri umani, da un lato, e tra sfruttamento e lavoro forzato e schiavitù, dall'altro. Si riscontra infatti la tendenza, sia da parte di alcuni autori²⁸, sia da parte di varie istituzioni che lavorano in questo settore, a promuovere l'assimilazione dei concetti di schiavitù e tratta nell'ambito della narrazione a tutti i livelli.

Un'esatta qualificazione giuridica del fenomeno è necessaria anche in vista dell'elaborazione di efficaci programmi politico-criminali, in grado di garantire alle vittime la protezione e l'assistenza che meritano²⁹: lungi dal voler creare un'odiosa *hierarchy of suffering*³⁰, non vi è dubbio che persone che si trovino in situazioni oggettivamente diverse necessitino di forme di protezione differenziate.

3. Alle origini dello sfruttamento lavorativo

La diffusione dello sfruttamento del lavoro è stata senza dubbio favorita dalle forti sperequazioni generate dalla globalizzazione ed esasperate dalla crisi economica (§ 3.1). Tali fenomeni hanno, da un

²⁷ Su tale questione, cfr. A. Yasmine Rassam, *International Law and Contemporary Forms of Slavery: An Economic and Social Rights-Based Approach*, cit., p. 811.

²⁸ Cfr. per tutti T. Obokata, *Trafficking of Human Beings as a Crime Against Humanity: Some Implications for the International Legal System*, in *International and Comparative Law Quarterly (ICLQ)*, 2012, pp. 445-446; S. Scarpa, *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery*, Oxford University Press, 2008, p. 80.

²⁹ Al riguardo M. Paavilainen, *Towards a Cohesive and Contextualised Response: When is it necessary to distinguish between forced labour, trafficking in persons and slavery?*, *Anti-Trafficking Review*, issue 5, 2015, pp. 158-161, rileva come «regardless of the legislative approach selected, in every country law enforcement authorities need clear guidelines on how to apply their own national legislation and how to identify a case of forced labour, trafficking in persons or slavery».

³⁰ K. Skrivankova, *Between decent work and forced labour*, cit.

lato, spinto le imprese ad incrementare la loro competitività, cercando manodopera sempre più a basso costo; dall'altro, determinato un aumento dei flussi migratori verso i paesi più ricchi (§ 3.2). Queste dinamiche sono state a loro volta aggravate dall'incapacità delle autorità degli Stati di gestire in maniera efficace i flussi, incapacità che, oltre ad implicare un sostanziale svilimento della complessa realtà dei flussi migratori (all'origine di normative di dubbia compatibilità con il principio di uguaglianza), ha esacerbato ulteriormente la vulnerabilità, l'isolamento e l'emarginazione sociale dei migranti, contribuendo a creare le condizioni favorevoli al loro sfruttamento (§ 3.3). La tendenza a considerare i lavoratori – specie se stranieri irregolari³¹ – come mera forza-lavoro, ignorando il loro essere innanzitutto “persone”, ha tratto ulteriore linfa dall'evoluzione tecnologica, che ha radicalmente modificato la gestione organizzativa delle imprese, rendendo le prestazioni di lavoro sempre più frammentarie e rarefatte, smaterializzando i confini dell'azienda, e incidendo negativamente sulle garanzie dei lavoratori (§ 3.4).

3.1. *I cambiamenti strutturali causati dalla crisi economica*

Una prima causa della crescita esponenziale dello sfruttamento del lavoro può essere individuata nella crisi economica del 2008, senz'altro inasprita dalla diffusione della pandemia da Covid-19. Tale crisi ha infatti innescato una maggiore competizione tra i paesi ricchi, rendendo necessaria una ristrutturazione profonda delle loro economie, con notevoli ricadute nel settore dei diritti sociali ed economici e nel mercato del lavoro.

Sotto il primo profilo, tale ultima crisi ha acuito un processo già in atto, consolidando il diffondersi di una nuova etica, fondata sul rilievo prioritario attribuito agli interessi del mercato e sulla strumentalizzazione della posizione dei lavoratori rispetto alle esigenze della produzione, con una preoccupante deriva che ha inciso negativamente sui sistemi di *welfare*³².

³¹ La posizione di debolezza del lavoratore risulta ovviamente accentuata laddove questi sia un migrante irregolare, potendo tale *status* pregiudicare la sua capacità di denunciare eventuali situazioni di abuso da parte del datore di lavoro, sia questi una persona fisica o giuridica.

³² Così I. Ramonet, *Esclavos en Europa*, in *Le Monde diplomatique*, n. 189, luglio 2011, p. 1. In generale, sulla dimensione sociale della globalizzazione, cfr. C. Di Turi, *Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di*